



Il Ministro per le disabilità

Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità.

- VISTO l'articolo 1, commi dal 210 al 213, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che istituisce il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, prevede che le relative risorse possano anche essere destinate a finanziare iniziative di «*inclusione lavorativa e sportiva*» e che prevede che «*[l]'utilizzo del Fondo è disposto dall'Autorità politica delegata in materia di disabilità con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*»;
- VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità, e in particolare gli articoli 2 e dal 6 al 10 in materia di collocamento mirato e di servizi competenti per l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità;
- VISTO l'articolo 28 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che «*[a]l fine di valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse attività statutarie anche produttive e nelle iniziative imprenditoriali*» attribuisce un contributo in favore degli enti del terzo settore e degli altri enti previsti al comma 1, per ogni persona con disabilità di età inferiore ai trentacinque anni, assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto del datore di lavoro;
- VISTO il decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2024, che ha disciplinato l'attuazione del citato articolo 28;
- DATO ATTO che, all'esito della procedura prevista dal predetto decreto, 389 datori di lavoro hanno beneficiato dell'incentivo, per complessive 975 persone con disabilità assunte, a utilizzo integrale delle disponibilità;
- VALUTATO il successo dell'iniziativa e preso atto della positiva ricaduta in termini occupazionali a tempo indeterminato per le persone con disabilità;

RITENUTO opportuno rinnovare l'iniziativa, destinandovi nuove risorse per favorire l'assunzione a tempo indeterminato di nuovi dipendenti, persone con disabilità;

RITENUTO di poter perseguire tale obiettivo avvalendosi di quota parte delle risorse iscritte nel Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, visto che tra le relative finalità vi è anche quella dell'inclusione lavorativa;

RITENUTO di destinare all'iniziativa la somma di 25 milioni di euro nell'anno 2027;

DATO ATTO che la gestione dell'iniziativa di cui al citato articolo 28 è stata affidata a INPS;

RITENUTO opportuno continuare ad avvalersi a tal scopo di INPS, per beneficiare dell'infrastruttura informatica già sviluppata nonché dell'esperienza acquisita;

VISTO il parere favorevole espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota 29 maggio 2025, prot. 11601;

TRASMESSA al Ministero dell'economia e delle finanze—Dipartimento della Ragioneria generale dello stato la relazione tecnica al presente decreto con nota 13 luglio 2026, prot. 1391;

VISTE le raccomandazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, deliberate nella seduta del 23 luglio 2026;

RITENUTO che la prima, la terza e la quarta raccomandazione possano essere accolte in sede attuativa;

RITENUTO di non accogliere la seconda raccomandazione, relativa alla concessione del beneficio anche per le assunzioni a tempo indeterminato che cessino per cause non imputabili al datore di lavoro prima del 31 dicembre 2026, poiché il beneficio è rivolto al datore di lavoro e apparirebbe sproporzionato a fronte di un beneficio occupazionale ridotto;

ACQUISITO il parere favorevole della Conferenza unificata nella seduta del 23 luglio 2026;

DECRETA:

Art. 1

(Oggetto e risorse finanziarie)

1. Con il presente decreto sono definite le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione di un contributo finalizzato a valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse attività statutarie, anche produttive, e nelle iniziative imprenditoriali degli enti del

terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Sono, altresì, disciplinate le modalità e i termini di presentazione delle domande, le procedure di controllo relative al contributo di cui al presente comma nonché le modalità di raccordo operativo con le Regioni e le Province autonome e con i servizi competenti per il collocamento mirato, ai fini dell'accompagnamento all'inserimento lavorativo, del supporto ai datori di lavoro e del monitoraggio degli esiti occupazionali.

2. Ai fini di cui al comma 1, è utilizzata quota parte delle risorse disponibili nel Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, centro di responsabilità n. 20 *“Politiche in favore delle persone con disabilità”*, capitolo n. 857, pari a 25.000.000 (venticinquemilioni/00) di euro per l'anno 2027.

Art. 2

(Beneficiari e misura del contributo)

1. Il contributo di cui all'articolo 1 può essere richiesto dagli enti del terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in relazione alle assunzioni, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, di persone con disabilità di età inferiore ai trentacinque anni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto, nel periodo compreso tra la data di adozione del presente decreto e il 31 dicembre 2026.

2. Fermi restando gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, i soggetti che richiedono il contributo ne informano il servizio competente per il collocamento mirato del territorio in cui è ubicata la sede di lavoro della persona assunta, anche ai fini dell'eventuale attivazione di interventi di accompagnamento, consulenza, sostegno all'inserimento lavorativo e individuazione degli accomodamenti ragionevoli.

3. Il contributo spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, a condizione che detta trasformazione sia intervenuta nel medesimo periodo di cui al comma 1.

4. Il contributo è cumulabile con altre misure incentivanti l'assunzione di persone con disabilità, salvo quanto previsto al comma 5.

5. Il contributo non spetta per l'assunzione o il passaggio a tempo indeterminato di lavoratori per i quali sia stato già riconosciuto quello di cui all'articolo 28 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, anche se presso un diverso datore di lavoro.

6. Il contributo è erogato, nel limite complessivo di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, nella misura massima di:

- a) dodicimila euro una tantum, quale contributo per l'assunzione effettuata;

b) mille euro per ogni mese, da riproporzionare per le frazioni di mese, dalla data di assunzione e fino al 31 dicembre 2026.

7. Nel caso di interruzione o cessazione del contratto di lavoro in data anteriore al 31 dicembre 2026, il contributo non è erogato.

8. Il contributo spetta in ragione del numero dei lavoratori con disabilità assunti, indicati nelle istanze pervenute e ritenute ammissibili ai sensi del comma 1, nel limite delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 2, detratta la somma di cui all'articolo 6, comma 2. Al fine di rispettare il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, l'ammontare del contributo è rideterminato ai sensi dell'articolo 5, comma 3.

Art. 3

(Requisiti)

1. Il contributo di cui all'articolo 2, ferme restando le disposizioni relative agli aiuti «*de minimis*» di cui al regolamento (UE) n. 2023/2831, è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro:

- a) sia in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- b) sia in regola con gli obblighi di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e, nei 3 anni precedenti alla presentazione della richiesta del contributo, non si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 5, comma 3, non abbia rifiutato l'assunzione ai sensi dell'articolo 9 e non si sia trovato nelle condizioni sanzionate ai sensi dell'articolo 15 della medesima legge;
- c) non abbia commesso violazioni delle disposizioni normative finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d) sia in regola con gli obblighi il cui rispetto è verificato ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 4

(Procedura)

1. Per beneficiare del contributo, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, presentano, a pena di decadenza, una apposita domanda a cui sarà attribuito un codice identificativo. Le domande pervenute oltre il 31 dicembre 2026 sono inammissibili.

2. L'istanza di cui al comma 1 è corredata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in cui il soggetto richiedente attesta e dichiara quanto segue:

- a) i dati identificativi dell'ente richiedente il contributo;
- b) il numero di iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 del soggetto richiedente di cui alla lettera a);

- c) le generalità, i dati anagrafici e il codice fiscale del rappresentante legale dell'ente richiedente;
- d) il numero delle persone con disabilità assunte con il relativo codice fiscale, e il codice della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro;
- e) l'indicazione del servizio competente per il collocamento mirato territorialmente competente in relazione alla sede di lavoro della persona assunta;
- f) ove ricorrenti, gli estremi della richiesta nominativa, del nulla osta, della convenzione o di altro atto o strumento previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, nell'ambito del quale è intervenuta l'assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato;
- g) l'attestazione dell'avvenuta comunicazione al servizio competente per il collocamento mirato di cui all'articolo 2, comma 2;
- h) le dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d);
- i) il rispetto del limite di importo complessivo di cui al regolamento (UE) n. 2023/2831 relativo agli aiuti «*de minimis*», se applicabile;
- l) gli estremi del conto corrente bancario o postale ovvero il codice IBAN per l'accredito, che deve essere intestato all'ente richiedente;
- m) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa all'erogazione del contributo e al monitoraggio della pratica.

3. La presentazione dell'istanza è certificata e comprovata da una apposita ricevuta contenente anche il codice identificativo dell'istante di cui al comma 1.

Art. 5

(Erogazione del contributo)

1. Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità valuta le domande presentate e pubblica l'elenco dei destinatari del contributo. Il contributo complessivo di cui all'articolo 2 è erogato in unica soluzione. I destinatari sono individuati tramite il relativo codice identificativo.
2. Prima dell'approvazione dell'elenco dei destinatari del contributo, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, anche avvalendosi del soggetto gestore di cui all'articolo 6, acquisisce, con modalità telematiche e anche per il tramite delle Regioni e delle Province autonome, il riscontro dei servizi competenti per il collocamento mirato in ordine agli elementi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere e), f) e g), nonché, ove necessario, ai profili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b). Le modalità tecniche di raccordo sono definite dal Dipartimento, sentite le Regioni e le Province autonome, assicurando la semplificazione degli adempimenti a carico dei soggetti richiedenti.
3. Nel caso in cui, all'esito dell'istruttoria delle domande ammesse al beneficio risulti il superamento del limite di spesa, si procede riparametrando proporzionalmente il

contributo al fine di rispettare il limite di spesa. L'erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall'IBAN indicato nell'istanza di cui all'articolo 4.

Art. 6

(Soggetto gestore)

1. Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità individua, nel rispetto del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, un soggetto cui affidare l'istruttoria delle istanze pervenute, l'erogazione del contributo, nonché lo svolgimento delle relative procedure di controllo, anche ai fini dell'eventuale revoca del contributo stesso. Il predetto soggetto può essere individuato anche ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
2. Quota parte dell'importo di cui all'articolo 1, comma 2, non superiore a 400.000 (quattrocentomila/00) euro, è destinata all'onere di cui al comma 1.

Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo, per gli adempimenti di competenza, per il tramite dell'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Della pubblicazione del provvedimento sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, data dell'ultima firma digitale

Il Ministro per le disabilità
(Alessandra Locatelli)